



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2807 di data 11 maggio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato e di altri lievi interventi lungo due tratti delle piste da sci da discesa n. 8/1/29 denominata "Corna Rossa" e n. 8/1/27 denominata "Graffer", compresi tra quote 2290 e 2255 m.s.l.m., nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Roberto LUNARDELLI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 9 aprile 2020, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato e di altri lievi interventi lungo due tratti delle piste da sci da discesa n. 8/1/29 denominata "Corna Rossa" e n. 8/1/27 denominata "Graffer", compresi tra quote 2290 e 2255 m.s.l.m., nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati aprile 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato lungo due tratti delle piste da sci denominate "Corna Rossa" e "Graffer", compresi tra quote 2290 e 2255 m.s.l.m., sul versante sciistico del "Grostè", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, che si rendono necessari per far fronte ai problemi di congelamento delle tubazioni attualmente presenti causati dalla loro insufficiente profondità di posa. Contestualmente sono previsti degli ulteriori interventi riguardanti la sostituzione di una linea elettrica interrata di MT, la regolarizzazione localizzata del piano sciabile, nonché la demolizione di una vecchia baracca ad uso cronometraggio. I lavori in progetto prevedono nello specifico:

- la rimozione dei sottoservizi dell'impianto d'innevamento programmato esistente lungo i due citati tratti di pista, per uno sviluppo complessivo di circa 435 m, l'approfondimento degli scavi in trincea per raggiungere una adeguata profondità e la successiva posa in opera di nuove condutture di linea e di nuovi pozzetti attrezzati;
- la sostituzione della linea elettrica di MT che alimenta la stazione motrice della seggiovia "Rododendro", divenuta ormai obsoleta e non più idonea, con uno sviluppo di circa 75 m;
- la regolarizzazione del piano sciabile in prossimità dell'attraversamento della linea della seggiovia "Grostè", finalizzata ad ottimizzare le risorse necessarie per l'innevamento programmato, tramite lievi movimentazioni del terreno all'interno del piano sciabile;
- lo scotico e l'accantonamento del terreno vegetale presente, da eseguirsi anche manualmente qualora necessario, ed il suo riposizionamento a fine lavori con pacciamatura di fieno;
- la demolizione di una vecchia baracca in legno presente lungo la pista "Corna Rossa", utilizzata finora come postazione per cronometristi, che non risulta consona al contesto ambientale.

Vista la nota del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette di data 11 maggio 2020, prot. n. 257479, con cui è stato comunicato l'esito positivo, con condizioni, del procedimento di verifica preventiva della valutazione d'incidenza di cui al D.P.P. 50-157/Leg del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZSC (Zona Speciale di Conservazione), e in tal caso nella ZSC "Dolomiti di Brenta".

Visto il parere positivo, con condizioni, dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta rilasciato sotto il profilo urbanistico per quanto attiene la compatibilità urbanistica dell'intervento con il Piano di Parco e sotto il profilo ambientale, trasmesso al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 11 maggio 2020, prot. n. 1401/1.10.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, all'esecuzione dei lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato e di altri lievi interventi lungo i due tratti delle piste da sci da discesa n. 8/1/29 denominata "Corna Rossa" e n. 8/1/27 denominata "Graffer", compresi tra quote 2290 e 2255 m.s.l.m., nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente:
 - della condizione contenuta nella nota del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette di comunicazione dell'esito del procedimento di verifica preventiva della valutazione d'incidenza, di seguito indicata:
 - si possono escludere incidenze significative sugli habitat e sulle specie della ZSC "Dolomiti di Brenta", purché i lavori di regolarizzazione del piano pista restino concentrati all'interno del piano sciabile, al fine di evitare di intaccare porzioni di prateria ancora strutturate e di difficile recupero in relazione alla quota altitudinale;
 - della condizione contenuta nel parere rilasciato dall'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, di seguito indicata:
 - si evidenzia la necessità che i lavori di sistemazione del tratto di pista siano strettamente limitati al piano sciabile secondo la concessione esistente senza andare ad intaccare alcuna porzione esterna ad essa in ragione della difficoltà di recupero e rigenerazione degli ambienti di prateria nell'area in oggetto, che nonostante le infrastrutture diffuse, ospita elementi ambientali di rilievo floristico;
 - nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni tecnico-operative:
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di disporre che qualora l'intervento relativo alla sostituzione dell'impianto di innevamento programmato non comporti cambiamenti di portata, periodo o volumi di acqua già concessi, dovrà essere inviata una comunicazione (modulo VRCOM) al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE); qualora dovesse invece cambiare anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata una domanda di variante della concessione allo SGRIE e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette venga trasmessa solo copia della deliberazione;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr